

**REGOLAMENTO
BIBLIOTECA COMUNALE**

Approvato con delibera C.C. n. 70 del
30/09/2002

2. Gli organi di partecipazione della Biblioteca civica sono:

- a) l'Assemblea degli iscritti alla Biblioteca;
- b) la Commissione della Biblioteca;
- c) il Presidente della Commissione della Biblioteca;
- d) Il Direttore Bibliotecario.

Finalità

Articolo 1

1. Il Comune di Vimodrone istituisce il servizio della Biblioteca Civica nello spirito della Costituzione della Repubblica e secondo le disposizioni della Legge Regionale in materia di biblioteche.

2. La Biblioteca civica aderisce al Sistema Bibliotecario di zona contribuendo alla sua attività e seguendo le indicazioni stabilite dai suoi organi istituzionali.

3. La Biblioteca è un istituto culturale che opera al servizio di tutti i cittadini per offrire la possibilità di:

- a) diffondere la pubblica lettura, l'informazione e la documentazione con criteri di imparzialità e pluralismo nei confronti delle diverse opinioni;
- b) favorire la crescita e l'aggiornamento culturale della cittadinanza tramite l'accesso all'informazione e alla documentazione;
- c) documentare la storia e il patrimonio culturale locale.

Articolo 2

1. Per il raggiungimento delle finalità indicate il Comune e la Biblioteca Civica faranno riferimento alla vigente legislazione nazionale e regionale e alla Carta dei servizi prevista dall'articolo 16 del presente regolamento.

***Gli organi di partecipazione
della biblioteca***

Articolo. 3

1. L'Amministrazione Comunale assicura il servizio della Biblioteca Civica avvalendosi della propria struttura in collaborazione con gli organi di partecipazione appropriati, nello spirito e nei limiti fissati dalla normativa nazionale e dalla vigente Legge Regionale.

L'assemblea degli iscritti

Articolo 4

1. Chiunque può iscriversi alla Biblioteca, senza limiti di età e nazionalità, accettando le norme che ne regolamentano il servizio.
2. Il trattamento dei dati personali è sempre consentito se finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal presente Regolamento e dalla Carta dei servizi.
3. I dati personali degli iscritti alla Biblioteca saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, fatta eccezione degli indirizzi creati per la promozione delle manifestazioni della biblioteca che sono autorizzati senza limiti di tempo.
5. L'Assemblea degli iscritti è costituita da tutti i cittadini che hanno richiesto e ottenuto la propria iscrizione alla Biblioteca e abbiano rinnovato l'iscrizione durante l'anno da almeno sette giorni.
6. E' compito dell'assemblea degli iscritti:
 - a) esaminare la relazione consuntiva e il programma annuale proposti dalla Commissione della Biblioteca;
 - b) eleggere i membri della Commissione della Biblioteca che spettano all'Assemblea.

Articolo 5

1. L'assemblea ordinaria degli iscritti verrà convocata dal Presidente della Commissione della Biblioteca o da almeno 1/3 dei commissari o da almeno 1/20 degli iscritti aventi diritto al voto.
2. La convocazione viene effettuata mediante l'affissione di manifesti, locandine e quanto altro sia utile a dare ampia ed adeguata informazione, almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'assemblea, indicandovi l'ordine del giorno.
3. Copia della convocazione sarà esposta nei locali della Biblioteca.

Articolo 6

1. In occasione del rinnovo della Commissione della Biblioteca il presidente uscente convoca l'Assemblea secondo le modalità specificate dall'art. 5.
2. Hanno diritto al voto coloro che fanno parte dell'Assemblea degli iscritti, che hanno compiuto 16 anni e che sono iscritti da almeno tre mesi se nuovi utenti.

3. Le votazioni dell'Assemblea sono effettuate a maggioranza semplice dei presenti, con voto palese, tranne quello riguardante le persone per cui è richiesto lo scrutinio segreto.
4. Nel corso dell'Assemblea si procederà alla presentazione delle candidature, alla illustrazione dei programmi e delle modalità di voto.
5. L'elezione dei membri della Commissione sarà valida in un'unica convocazione e si procederà senza che sia richiesto un numero minimo di partecipanti.
6. Il Presidente uscente raccoglie le candidature e ne compone la lista. Forma quindi tra i presenti una commissione elettorale di tre membri che condurrà le operazioni di distribuzione delle schede per la votazione, raccolta delle schede votate e scrutinio.
7. Ogni iscritto potrà votare al massimo 2 nominativi, scelti nella lista dei candidati.
8. I due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti saranno proclamati eletti dal Presidente e riceveranno comunicazione scritta della nomina. Nel caso si verifichi parità di voti si proclamerà eletto il più anziano, o, nell'ordine, i più anziani, tra i candidati che avranno riportato uguale numero di voti.

La Commissione della Biblioteca

Articolo 7

1. Ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 è istituita la Commissione della Biblioteca che è costituita da n. 9 membri così determinati:
 - a) il Sindaco o l'Assessore delegato, membro di diritto;
 - b) 5 membri designati dal Consiglio comunale, di cui 2 facenti parte della minoranza, che sarà possibile scegliere anche al di fuori del Consiglio stesso;
 - c) 2 membri eletti dall'Assemblea degli iscritti;
 - d) il Direttore Bibliotecario o in mancanza il responsabile del settore competente, che partecipa a richiesta della commissione, con compiti specifici di consulenza e con voto consultivo, eventualmente sostituito o coadiuvato dai suoi collaboratori.
2. I commissari eletti e quelli nominati durano in carica quanto il Consiglio Comunale.
3. Tutti i componenti della commissione possono essere rieletti.
4. I membri della Commissione della Biblioteca che non partecipano ingiustificatamente a tre riunioni consecutive decadono e sono immediatamente sostituiti dagli organi

competenti seguendo l'ordine di graduatoria ottenuto nella eventuale votazione effettuata.

Articolo 8

1. Alla Commissione della Biblioteca spettano i compiti che le sono affidati dal presente Regolamento.

2. La Commissione di Biblioteca:

- a) elegge al suo interno il Presidente e il vice Presidente della Commissione;
- b) è organismo consultivo e propositivo per la preparazione del programma della Biblioteca;
- c) è organismo consultivo e propositivo in ordine alla definizione degli standard previsti dalla Carta dei Servizi della Biblioteca. La commissione di biblioteca può chiedere, qualora lo ritenga opportuno e motivando la richiesta, la misurazione delle prestazioni offerte da singoli servizi in relazione agli standard previsti;
- d) presenta all'Amministrazione comunale delle proposte sulla consistenza dell'organico della Biblioteca;
- e) raccoglie le esigenze dell'utenza in relazione all'offerta dei servizi e alla politica culturale della biblioteca e se ne fa portavoce.

Articolo 9

1. La Commissione della Biblioteca è convocata per la prima volta dal Sindaco, ad ogni nuovo mandato, entro 15 giorni dall'elezione di tutti i suoi membri.

2. Le successive convocazioni sono di competenza del Presidente della Commissione.

3. La commissione della Biblioteca prende le sue deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e deve essere convocata, di norma, ogni due mesi, dal Presidente o su richiesta di 1/3 dei suoi membri, con avviso da recapitarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione, o 24 ore prima in caso di urgenza.

4. Le sedute della Commissione sono pubbliche ed il relativo avviso deve anche essere affisso nei locali della Biblioteca.

5. Qualora nelle sedute di prima convocazione non venga raggiunto il numero legale, la Commissione di Biblioteca è convocata in seconda convocazione entro 7 giorni e se formata da almeno 1/3 dei suoi componenti può deliberare a maggioranza semplice.

6. Le decisioni della Commissione della Biblioteca vengono comunque prese a maggioranza semplice e con voto palese; lo

scrutinio segreto è richiesto per votazioni riguardanti persone.

7. Nella prima riunione la Commissione della Biblioteca elegge il Presidente e il vice Presidente.

8. Risulta eletto Presidente il membro della Commissione della Biblioteca che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti dei candidati, risulterà eletto il più anziano anagraficamente.

Il Presidente della Commissione Biblioteca

Articolo 10

1. Il Presidente rappresenta ufficialmente gli iscritti alla Biblioteca e la Commissione nei rapporti esterni e la sua azione è strettamente vincolata alle deliberazioni della Commissione della Biblioteca.

2. Il Presidente rappresenta la Commissione della Biblioteca nei confronti dell'Assemblea degli iscritti.

3. Spetta al Presidente svolgere tutti i compiti che gli sono assegnati dal Regolamento ed in particolare:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli iscritti;
- b) convocare e presiedere la Commissione;
- c) firmare la corrispondenza e gli atti della Commissione;
- d) mantenere i collegamenti con le forze culturali, politiche e con le istituzioni locali;
- e) prendere i provvedimenti di urgenza, salvo ratifica successiva della Commissione.

Il Direttore di Biblioteca

Articolo 11

1. Il Direttore Bibliotecario preposto al Servizio Bibliotecario è responsabile della gestione del Servizio; ne determina, sulla base degli indirizzi generali fissati dall'Amministrazione, gli obiettivi e i criteri di massima per conseguirli, avvalendosi della collaborazione del personale.

2. In particolare:

- a) esercita le funzioni tecniche, amministrative ed organizzative inerenti all'attività ordinaria della Biblioteca;
- b) assicura, anche avvalendosi della collaborazione di altri bibliotecari, le procedure di contenuto tecnico; in

particolare svolge le funzioni inerenti all'acquisizione del materiale librario e documentario, al suo ordinamento e al suo uso pubblico;

- c) è responsabile della consistenza e della conservazione delle raccolte;
- d) elabora il programma annuale delle attività di promozione della lettura, dei servizi e di aggiornamento professionale e ne cura l'attuazione;
- e) elabora periodicamente una relazione tecnico-statistica sul funzionamento del Servizio e la presenta alla Commissione della biblioteca;
- f) adempie tutte le altre funzioni previste dal profilo professionale in pianta organica.

Articolo 12

1. Il personale della Biblioteca viene inquadrato nei ruoli organici del Servizio Biblioteca alle condizioni e secondo le norme previste per il personale degli altri settori dell'Amministrazione e secondo le norme contenute nella Legge Regionale.

2. La Biblioteca può anche avvalersi di consulenti esterni al personale comunale.

Articolo 13

1. Annualmente, in tempo utile per la formulazione del bilancio dell'Amministrazione comunale, la Commissione della Biblioteca presenta al Sindaco, tramite l'Assessore competente, la proposta riguardante la composizione numerica e funzionale dell'organico della Biblioteca, sulla base delle necessità dei vari servizi e dello sviluppo previsto nell'anno.

Articolo 14

1. Il personale della Biblioteca è tenuto a partecipare a corsi o seminari di aggiornamento, organizzati dalla Provincia, dalla Regione e da altri enti, relativi al servizio svolto dalla Biblioteca civica.

2. Il personale è tenuto a prestare servizio, se richiesto, anche in ore straordinarie, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 15

1. L'impiego di eventuale personale volontario che si affianchi a quello di ruolo va regolato da particolari convenzioni stipulate dal Comune.

Articolo 16

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Direttore Bibliotecario, in collaborazione con i responsabili dei singoli servizi, con la Commissione Biblioteca e di concerto con i Direttori Bibliotecari delle biblioteche aderenti allo stesso Sistema Bibliotecario di zona, predispone la "Carta dei servizi di Biblioteca" che persegue il fine della soddisfazione delle esigenze espresse dall'utente nella ricerca della qualità e dell'economicità del servizio pubblico.

2. La Carta dei servizi si ispira a principi di eguaglianza, imparzialità, continuità e regolarità del servizio, partecipazione, efficienza e efficacia.

3. La Carta dei servizi è approvata dalla Giunta Comunale e viene periodicamente aggiornata per adeguarla sia alle esigenze degli utenti che alle condizioni organizzative del servizio.

Carta dei servizi